

La gestione dei permessi ai volontari della Protezione Civile

I lavoratori operanti, in qualità di volontari, nelle **organizzazioni della protezione civile**, iscritte negli appositi elenchi nazionali e/o territoriali, possono chiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall'Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).

I volontari che partecipano all'opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:

- **al mantenimento del posto di lavoro;**
- **al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;**
- **alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 L. 11/8/1991, n. 266 e DM attuativi.**

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.

Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego:

- **per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno** per calamità naturali, catastrofi, eventi fronteggiabili con mezzi e poteri straordinari;
- **per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno** in caso di emergenza nazionale e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati;
- **per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino a 30 giorni nell'anno**, per attività di pianificazione, simulazione, addestramento, formazione dei volontari.

Quando al lavoratore viene chiesto il proprio intervento, in veste di volontario, per un evento o un'attività di protezione civile, lo stesso è tenuto a fornire al datore di lavoro idonea documentazione; in particolare **l'attestazione di impiego proveniente dall'associazione**) dalla quale si possa desumere:

- il periodo di assenza effettuato per prendere parte all'attività di soccorso;
- la motivazione dell'assenza con riferimento agli eventi ed ai successivi provvedimenti che hanno determinato la necessità dell'intervento.

Rimborso

Il datore di lavoro può chiedere il **rimborso delle somme corrisposte al lavoratore** che si è assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti (Circolare INPS 29 novembre 1994 n. 314).

Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare **domanda all'Autorità di protezione civile territorialmente competente** entro i due anni successivi al termine dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività di formazione. Nella domanda devono essere indicati la qualifica professionale del lavoratore interessato, la retribuzione oraria o giornaliera le giornate di assenza e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità permetterne l'accredito.

Lavoratori autonomi

Anche ai volontari-lavoratori autonomi, appartenenti ad organizzazioni di volontariato registrate, spetta il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione redditi anno precedente, entro il **limite massimo di € 103,29 lordi al giorno** (su domanda all'autorità di protezione civile competente).